****

**INSTITUTO SVIZZERO DI MICROPSICOANALISI**

**STATUTO**

**Articolo 1:**

Natura e nome dell’associazione

Con la denominatione :

Institut Suisse de Micropsychanalyse

Schweizerisches Institut für Mikropsychoanalyse

Istituto Svizzero di Micropsichoanalisi

Swiss Institut of Micropsychoanalysis

esiste un'associazione ai sensi degli articoli da 60 a 79 del codice civile svizzero, libro I, titolo II e leggi successive. Questa associazione emana dalla Società Internazionale di Micropsicoanalisi ed è affiliata ad essa ai sensi dell'articolo 5 dello statuto di quest'ultima.

**Articolo 2:**

Sede sociale e domicilio

La sede dell'istituto è in Svizzera. La sede sociale può essere trasferita con semplice deliberazione dell'assemblea ordinaria.

In linea di principio, la sede legale si trova nel luogo di residenza del suo amministratore, purché quest'ultimo risieda in Svizzera. In caso contrario, l'assemblea generale lo destina ad un altro luogo in Svizzera.

Si precisa che la denominazione “Svizzera” nella denominazione dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi qualifica solo il luogo della sua sede legale. Non prevede alcuna discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di residenza dei suoi membri.

**Articolo 3:**

Durata

L'associazione ha durata illimitata dalla data di sottoscrizione del presente statuto.

**Articolo 4:**

Scopi

1. L'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi si propone di realizzare, una serie di finalità statutarie della Società Internazionale di Micropsicoanalisi, vale a dire sviluppare e diffondere lo spirito micropsicoanalitico in coesione e continuità.
2. In particolare, l'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi intende promuovere attività scientifiche quali: ricerca teorica e tecnica; incontri micropsicoanalitici e multidisciplinari; coordinamento e pubblicazione di lavori di specialisti in micropsicoanalisi.
3. L'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi si propone di operare per la formazione dei micropsicoanalisti. Per quanto riguarda la formazione del micropsicoanalista, l'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi si attiene alle regole stabilite dalla sua Commissione di Pratica.
4. L'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi può riconoscere e sostenere Centri di Studi micropsicoanalitici corrispondenti alle sue finalità.
5. L'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi può promuovere ogni altra attività connessa alle finalità di cui sopra.

**Articolol 5:**

Mezzi d'azione

L'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi persegue i suoi obiettivi statutari con tutti i mezzi adeguati. Prevede in particolare:

1. offrire una struttura adatta alla formazione dei micropsicoanalisti creando e mantenendo una Commissione per la pratica alla quale delega alcune delle sue competenze;

2. supportare l'organizzazione di congressi, conferenze e seminari;

3. sostenere la pubblicazione di testi e il lavoro di traduzione;

4. la possibilità di istituire e supportare strutture quali un comitato di redazione, lo sviluppo di progetti o il coordinamento delle attività dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi con altre strutture o istituzioni.

5. di poter riconoscere e sostenere i Centri di Studio Micropsicoanalitici ai quali delegare parte dei suoi compiti.

6. la possibilità di agire in giudizio nell'interesse e a vantaggio dell'associazione e di ciascuno dei suoi membri.

**Articolo 6:**

Membri

L'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi è composto da:

1. professionisti praticanti

a) abilitati

b) titolari

c) didatti

2. membri candidati

3. membri aderenti

4. membri onorari

I membri praticanti sono persone che hanno ricevuto l'autorizzazione dalla Commissione per la pratica per praticare la micropsicoanalisi.

I membri candidati sono le persone in formazione, cioè in analisi didattica. Queste persone non sono autorizzate a praticare la micropsicoanalisi.

I membri aderenti sono persone che simpatizzano con la micropsicoanalisi e desiderano contribuire alle attività dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi. I membri associati non possono partecipare a tutte le sue attività. Il Consiglio Direttivo decide, di concerto con la Commissione di Pratica, da quali attività sono esclusi i membri associati.

I membri onorari sono micropsicoanalisti in pensione.

Il Comitato dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi può eccezionalmente conferire lo status di membro onorario a una persona che non soddisfi le condizioni di cui sopra, ma che abbia lavorato in modo meritevole per l'Istituto.

Condizioni di adesione:

Presentare una richiesta scritta al Direttore dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi dichiarando di aver preso visione del presente statuto e di approvarlo, nonché di essere pronto a partecipare attivamente alla vita dell'Istituto. L'istituto può ammettere membri non residenti in Svizzera che godranno degli stessi diritti degli altri.

La persona che desidera diventare un candidato o membro praticante indicherà alla Commissione per la pratica a che punto si trova nella sua formazione professionale. La Commissione ne darà avviso al Comitato dell'Istituto, secondo il proprio regolamento, specificando lo stato spettante a chi chiede di entrare a far parte dell'Istituto.

La decisione di accettare nuovi membri è presa dal Comitato Direttivo. Quest'ultimo non è tenuto ad indicare i motivi di un eventuale rifiuto e la sua decisione è definitiva.

**Articolo 7:**

Perdita dello stato di membro

L'iscrizione decade:

1. mediante dimissioni presentate per iscritto al Comitato Direttivo.

2. con decisione del Comitato Direttivo.

La perdita del titolo di praticante dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi comporta automaticamente la perdita della qualità di membro che gli corrisponde nella Società Internazionale di Micropsicoanalisi.

Per quanto riguarda l'eventuale mancato versamento dei contributi, si applicherà il Codice Civile Svizzero.

**Articolo 8:**

Centri di studi micropsicoanalitici.

Si tratta di strutture che raggruppano persone che vogliono lavorare a livello locale nella direzione degli obiettivi dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi, ma non soddisfano tutte le condizioni per essere un Istituto. I Centri di Studi Micropsicoanalitici sono organizzati in forma associativa. Hanno quindi uno statuto, una sede legale, un comitato di amministrazione e un conto corrente bancario.

Per essere riconosciuto dall'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi, un Centro Studi Micropsicoanalitico deve essere diretto da un didatta riconosciuto dall'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi. Questa persona assicura l'attività e la gestione. Può delegare la gestione amministrativa ad uno o più componenti del proprio Centro Studi.

Per ottenere il suo riconoscimento, un Centro di Studi Micropsicoanalitici deve svolgere un'attività di studio di testi micropsicoanalitici, di discussione sulla tecnica micropsicoanalitica o di divulgazione della micropsicoanalisi (convegni, pubblicazioni, seminari, ecc.).

Di per sé, un Centro di Studi Micropsicoanalitici non forma micropsicoanalisti, essendo la formazione riservata all'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi e gestita dalla sua Commissione di Pratica. Può, tuttavia, contribuire alla formazione dei micropsicoanalisti curandone alcuni aspetti: conoscenze cliniche, studio di testi, riflessione sulla pratica, studi di casi, pubblicazioni, organizzazione di seminari o colloqui, ecc.

Il didatta che dirige il Centro studi comunicherà ai membri del proprio Centro i criteri di formazione dei micropsicoanalisti e le condizioni per l'esercizio della micropsicoanalisi. Inviterà i membri che desiderano diventare micropsicoanalisti a unirsi all'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi.

Ciascun Centro di Studi Micropsicoanalitici riferisce annualmente sulle proprie attività al Comitato Direttivo dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi. Delega un rappresentante alle Assemblee Generali dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi. Tale delegato ha diritto di voto, disponendo quindi di un solo voto.

Durante la sua costituzione, il Centro di studi micropsicoanalitici si impegna a rinunciare al suo nome se cessa di funzionare in conformità con gli scopi dell'Istituto svizzero di micropsicoanalisi.

**Articolo 9:**

Risorse

Verrà riscossa una quota annuale che verrà fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo. Le altre sue risorse possono essere eventuali sovvenzioni, proventi di pubblicazioni e ogni altra risorsa che non contravvenga a testi legislativi e regolamentari.

 **Articolo 10:**

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Istituto è di un anno e segue il calendario civile.

**Articolo 11:**

Gli Organi

Gli organi dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi sono:

1. l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria

2. Il Comitato Direttivo

1. La Commissione per la pratica

2. I Revisori dei conti

**Articolo 12:**

L'Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale è il potere supremo dell'associazione. Si riunisce ogni anno o su convocazione del Direttore. È convocata con almeno 30 giorni di anticipo. Gli inviti vengono inviati via e-mail a tutti i membri che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica e per posta ordinaria agli altri membri. Comprende tutti i membri dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi, ma solo i praticanti e i membri onorari hanno diritto di voto su tutti gli temi; su richiesta della Commissione per la Pratica, i membri candidati possono essere esclusi dal voto, nel qual caso hanno voto consultivo. I membri associati hanno solo voto consultivo.

L'Assemblea Generale elegge ciascuno dei membri del Comitato in base alle competenze loro affidate, elegge i revisori dei conti, conferisce il titolo di socio onorario, ascolta ed approva le relazioni sulla gestione dell'Istituto, delibera su ogni questione o mozione presentata da almeno un quinto dei membri dell'istituto.

Le elezioni si tengono per alzata di mano e a maggioranza semplice dei membri presenti e rappresentati. Le convocazioni saranno inviate con almeno trenta giorni di anticipo precisando l'ordine del giorno. Sono inviati via e-mail a qualsiasi membro che abbia un indirizzo di posta elettronica e per semplice posta agli altri membri.

Il voto per delega è consentito senza limitazione di voti. Per le elezioni, invece, un socio presente non può detenere più di due deleghe.

**Articolo 13:**

Assemblea generale straordinaria

L'Assemblea Generale ha carattere straordinario quando delibera su qualsiasi modifica dello statuto salvo il cambiamento della sede sociale. Per la validità di un'assemblea plenaria straordinaria è necessario che:

1. i membri effettivi e onorari dell'istituto siano stati convocati con almeno trenta giorni di anticipo con indicazione dell'ordine del giorno. Gli inviti vengono inviati via e-mail a tutti i membri che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica e per posta ordinaria agli altri membri.

2. le convocazioni specificano, oltre all'ordine del giorno, le proposte di modifica statutaria.

3. sono presenti o rappresentati i tre quarti dei soci effettivi e onorari. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, verrà deliberata una seconda Assemblea Generale Straordinaria, valida indipendentemente dal numero dei praticanti e dei soci onorari presenti o rappresentati.

**Articolo 14:**

Il Comitato Direttivo

L'Istituto è amministrato da un Comitato Amministrativo composto da tre a cinque membri, di cui almeno:

- Direttore

- Segretario

- Tesoriere

I membri del Comitato Direttivo saranno eletti dall'Assemblea Generale tra i membri praticanti dell'istituto e il loro mandato sarà per un periodo di due anni, rinnovabile. Quando possibile, il Comitato Direttivo includerà due membri della Commissione per Pratica.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Consiglio Direttivo durante il suo mandato, i restanti membri coopteranno un sostituto tra i membri effettivi dell'Istituto che rimarrà in carica fino alla prossima elezione del Comitato.

**Articolo 15:**

Riunione del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

2. La validità delle deliberazioni richiede la presenza della metà dei componenti o la loro rappresentanza data ad altro componente del Comitato. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del Consigliere.

3. Il segretario redige i verbali delle riunioni.

**Articolo 16:**

Competenze del Comitato Direttivo

1. E' investito dei più ampi poteri che non sono riservati all'Assemblea Generale.

2. Prende tutte le decisioni concernenti il ​​funzionamento dell'istituto ed autorizza tutti gli acquisti, alienazioni, affitti, mutui necessari al funzionamento dell'istituto.

3. Stabilisce le regole di funzionamento dell'istituto. Tuttavia, questo regolamento, o qualsiasi modifica ad esso apportata, deve essere approvato dalla successiva Assemblea Generale.

4. Riferisce della sua attività all'Assemblea Generale e informa la Commissione per la Pratica, nonché l'Assemblea Generale della Società Internazionale di Micropsicoanalisi.

5. Può delegare, sia ad una persona che ad un gruppo di persone, tale o tal altro potere per una determinata questione e per un tempo limitato.

**Articolo 17:**

Il Direttore

Viene scelto tra i membri praticanti dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi.

e, di regola, sarà membro della Commissione per la pratica dell'Istituto. I suoi poteri sono:

1. Rappresenta l'istituto in tutti gli atti della vita civile ed è investito di ogni potere a tal fine.

2. Ha la capacità di stare in giudizio a nome dell'istituto sia in parte attrice che in difesa.

3. Convoca e presiede le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie e le riunioni del Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza temporanea è sostituito da altro componente del Comitato Direttivo da lui designato.

5. In caso di impedimento permanente, sarà sostituito da altro membro del Comitato che ne assicurerà l'intermediazione, fino alla prossima Assemblea Generale. Il suo sostituto sarà cooptato dai restanti membri del Comitato Direttivo.

**Articolo 18:**

Il segretario

1. Il Segretario presenta all'Assemblea Generale un rapporto generale sull'attività dell'istituto. Redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e delle Assemblee Generali. Si occupa della corrispondenza e degli archivi.

2. Il Segretario è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, a ciascuno dei membri dell'Istituto, le decisioni delle Assemblee Generali, i cambiamenti intervenuti nel Consiglio Direttivo dell'Istituto, le modifiche ai regolamenti della Commissione per la pratica e le modifiche al funzionamento dell'Istituto deliberate dal Comitato Direttivo, nonché per le eventuali modifiche apportate al suo statuto.

**Articolo 19:**

Tesoriere

1. È responsabile della gestione finanziaria dell'istituto, riscuote tutte le ricevute ed effettua tutti i pagamenti.

2. Tiene regolare contabilità di tutte le operazioni e ne riferisce all'Assemblea Generale.

3. Presenta all'Assemblea Generale i conti dell'esercizio trascorso nonché un bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

4. Prima dell'Assemblea fornisce ai controllori dei conti il proprio bilancio e tutti i documenti contabili utili.

**Articolo 20:**

Controllori dei conti

I controllori, due in numero, eletti dall'assemblea plenaria, controllano i conti alla fine di ogni esercizio. Hanno la possibilità di controllare in qualsiasi momento la tenuta dei libri, come il saldo di cassa, e ne riferiscono all'assemblea plenaria.

**Articolo 21:**

Commissione per la pratica

La Commissione per la pratica è l'organismo professionale a disposizione dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi per quanto riguarda la corretta pratica della micropsicoanalisi e il rispetto della tecnica e dell'etica micropsicoanalitica. E' formato da didatti dell'Istituto; ne fanno parte di diritto tutti i membri didatti; il membro didatta che desidera non farne parte ne darà comunicazione scritta al suo Presidente; non è tenuto a dichiararne il motivo. Ne farà parte anche un membro praticante; sarà eletto dall'Assemblea Generale per un mandato rinnovabile di due anni.

La Commissione per la pratica esamina le richieste di avvio della micropsicoanalisi didattica e verifica che le condizioni siano soddisfatte; attribuisce quindi la qualifica di membro candidato alla persona in formazione didattica e lo comunica al Comitato Direttivo, che ratifica. Determina lo stato dei membri abilitati e titolari. Per la nomina dei didatti deciderà a maggioranza dei due terzi.

Indica i criteri di formazione scientifica e tecnica dei soci praticanti. È altresì competente per i procedimenti disciplinari che vanno dalla semplice censura all'esclusione.

Indica ai Centri di Studio Micropsicoanalitico le loro competenze ei limiti in termini di formazione di micropsicoanalisti.

Il Presidente della Commissione per la Pratica presenta un rapporto di attività all'Assemblea Generale. Il componente della Commissione non didatta può presentare all'Assemblea, se lo desidera, una propria relazione. Dopo aver ascoltato questa o queste relazioni, l'Assemblea voterà; a questa votazione partecipano solo i membri titolari e i didatti, mentre gli altri membri hanno voto consultivo.

Qualora l'Assemblea non approvi il rapporto di attività della Commissione, il Direttore dell'Istituto istituisce un apposito organo di conciliazione, che presiede. Questo sarà composto da un didatta delegato da ciascun istituto di micropsicoanalisi. L'organo di conciliazione avrà il potere di imporre alla Commissione nuovi orientamenti per la pratica o modifiche dei suoi regolamenti. Essa governerà secondo la legge della sede dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi.

**Articolo 22:**

Mandato gratuito

I membri del Comitato Direttivo non possono percepire alcun compenso per le funzioni loro affidate. Inoltre, le spese e gli esborsi da essi eventualmente sostenuti nell'espletamento del proprio mandato saranno loro rimborsati con dichiarazione certificata.

**Articolo 23:**

Risorse

L’Associazione non ha scopo di lucro. Le sue spese sono coperte da:

* le quote associative dei suoi membri fissate di anno in anno dal Comitato direttivo
* eventuali donazioni o sovvenzioni
* qualsiasi altra risorsa che non contravvenga alle leggi vigenti nella Confederazione Svizzera

**Articolo 24:**

Patrimonio

Il patrimonio dell'istituto sarà l'unico responsabile degli impegni da esso contratti o delle condanne mosse nei suoi confronti.

**Articolo 25:**

Dissoluzione

1. Solo i membri praticanti dell'Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi possono pronunciare lo scioglimento dell'Istituto. Lo faranno mediante un'Assemblea Generale Straordinaria, che delibererà a maggioranza dei tre quarti dei membri praticanti.

2. L'Assemblea Generale Straordinaria nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione del patrimonio e della depurazione del passivo dell'istituto. I poteri del(i) sindaco(i) saranno determinati dall'Assemblea Generale Straordinaria.

3. Essa attribuirà il patrimonio netto alla Società Internazionale di Micropsicoanalisi, patrimonio che dovrà essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi statutari di quest'ultima. I beni mobili e immobili possono essere restituiti gratuitamente ai loro contribuenti.

**Articolo 26:**

Per la soluzione di qualsiasi controversia che possa derivare dall'applicazione del presente statuto, i membri riconoscono espressamente il foro e la giurisdizione dei tribunali del domicilio svizzero dell'associazione, nonché l'applicazione del diritto svizzero. Se l'Amministratore è stabilito all'estero, il domicilio dell'ultimo Amministratore svizzero determinerà la giurisdizione.

Così adottato il 28 settembre 1987 in sede di costituzione dell'associazione, riveduto il 14 gennaio 2012 all’Assemblea Plenaria Straordinaria di Nizza, poi il 09 ottobre 2022 all’ Assemblea Plenaria Straordinaria di Peseux (Ne).

Il Direttore Il Segretario

Daniel Lysek Jean-Patrice Hofner